

Uno degli elementi fondamentali, a disposizione dei *destinatari degli obblighi antiriciclaggio*, è la possibilità di avere a supporto degli strumenti per costituire presidi coerenti alla *Normativa*.

Da questo punto di vista sono molto utili la creazione del *Registro dei titolari effettivi* e l'elaborazione dei *Nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette* da parte dell'**Unità di Informazione Finanziaria**. Entrambi hanno lo scopo di *agevolare i Soggetti obbligati nello svolgimento dell'attività di valutazione del rischio di riciclaggio per il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela*.

Il nuovo *Registro dei titolari effettivi* **implementato dalle Società e dagli Enti tenuti ad auto-dichiarare i loro Titolari effettivi**, attraverso la loro individuazione, dovrebbe assicurare una attendibilità superiore nell'*adeguata verifica*. Il condizionale deriva dal *nuovo obbligo di segnalazione di eventuali difformità riscontrate tra i dati dei Titolari effettivi indicati sul Registro e quelli rilevati in sede di adeguata verifica*. Questo dato testimonia come il **Legislatore** attribuisca una **assoluta priorità** all'esame valutativo e ricognitivo richiesto ai *Soggetti obbligati*.

I *Nuovi indicatori di anomalia* dell'**Uif**, entrata in vigore 1.1.2024, sono stati espressamente ideati per agevolare la ricerca di *Operazioni sospette di riciclaggio* ma necessitano, comunque di essere analizzati da un punto di vista quantitativo/qualitativo dai *Soggetti obbligati* che hanno sempre l'ultima parola riguardo al reale riscontro delle anomalie riferite al cliente/operazione.

L'approccio di metodo non distingue più gli *Indicatori* a seconda dei *Destinatari* ma chiede ad essi di selezionare ancor prima gli *Indicatori rilevanti* a seconda dell'attività svolta.

Infatti, il *Provvedimento* ha in sé un unico elenco all'interno del quale ciascun *Soggetto obbligato* dovrà porre attenzione alle operatività ad esso collegate. Ricordiamo, a tal proposito, che la pura ricorrenza di uno o più indicatori non costituisce, da sé, un sufficiente motivo per effettuare una *Segnalazione*, rilevando a questo fine l'attività valutativa del *Soggetto obbligato*.